

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO ATIPICHE – PARERE PER LA PARTE EDUCATIVA E DIDATTICA

Il ds relaziona:

Il fenomeno delle cosiddette classi di concorso atipiche deriva dal fatto che alcune norme regolatrici del sistema sono state modificate attraverso l'azione di riordino degli ordinamenti scolastici, mentre invece altre parti del sistema, pur non essendo adeguate al cambiamento, sono rimaste inalterate e pertanto si deve ricorrere ad "aggiustamenti in corsa", in attesa che vengano formalmente riviste nella sede specifica (MIUR).

Le classi di concorso trovano la loro fonte normativa nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.

Nell'articolo 64 della legge 133 del 6 agosto 2008 (conversione del decreto legge 112 del 25 giugno 2008), si ponevano le basi per il riordino del "sistema-scuola" mirando ad una «razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti». Dal 2008 ad oggi, non si è ancora riusciti ad approvare tale regolamento.

In questo contesto sono nate le cosiddette "classi di concorso atipiche", attraverso le quali gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento vengono "riadattati" in modo funzionale al nuovo sistema attraverso atti normativi espressi sotto forma di decreto e di nota ministeriale.

Di fronte ad un provvedimento, peraltro sempre *in fieri*, il Ministero ha dato interpretazioni non sempre univoche, fornendo anche soluzioni in contraddizione tra vari Uffici, soprattutto a livello periferico. La Magistratura, più volte intervenuta, ha inteso soprattutto rimarcare il ritardo nell'operato dell'Amministrazione, giungendo anche a disapplicare provvedimenti direttoriali. Gran parte della questione è stata lasciata all'interpretazione dei dirigenti scolastici coinvolti nell'attribuzione delle cattedre.

Si tratta di un quadro complesso che lascia un margine di discrezionalità nell'interpretazione di chi è chiamato a decidere, con il vincolo dell'interesse generale della scuola e degli studenti.

L'attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la ottimale formazione delle cattedre.

Il dirigente scolastico potrebbe trovarsi a dover operare una scelta, nel caso di contrazione dell'organico, cosa che si verifica in minima parte per il 2015/2016 a causa della riduzione del numero delle classi articolate e dell'adeguamento della distribuzione del CLIL nel triennio.

Con nota del 21 aprile 2015, il dipartimento della conoscenza prende posizione in materia, indicando come classe di concorso "in sofferenza" la 17/A, Economia aziendale, e suggerisce di utilizzare le ore in autonomia per promuovere, tra l'altro le nuove tecnologie, cosa che questo collegio docenti ha già deciso di fare confermando la presenza di Informatica nel primo biennio.

Il principio fondamentale della gestione delle classi atipiche è pertanto: 1) salvaguardare i titolari e 2) garantire una buona organizzazione della scuola.

Le classi di concorso atipiche attualmente presenti nella nostra scuola sono:

- [36/A – 37/A per Filosofia e Storia]
- [47/A – 49/A per Matematica e Fisica]
- [50/A – 51/A per Italiano e Latino]

Ciò premesso, si adotta la seguente definizione delle classi di concorso tipiche: per una razionale combinabilità delle cattedre ovvero la buona organizzazione delle cattedre, la classe di concorso definibile "tipica" è quella che permette l'insegnamento delle due discipline contenute nella denominazione della classe stessa, rispettivamente quindi Filosofia e Storia (37/A), Matematica e Fisica (49/A), Italiano e Latino (51/A). Si deduce quindi quali siano le classi di concorso "atipiche" di questa scuola: 36/A, 47/A, 50/A.

Fatto salvo il rispetto della normativa e l'assenza di titolari presenti in istituto, in caso di necessità di decidere tra la conservazione di una classe "tipica" e di una "atipica", il ds propone come orientamento quello di salvaguardare prioritariamente la stabilità della classe di concorso "tipica", fatto salvo che, quando si tratta di individuare il titolare perdente posto appartenente a classe di concorso atipica, si usa in ogni caso una graduatoria comune.

Il collegio dei docenti

presenti n. 91, votanti n. 91, con voti favorevoli n. 71, contrari n. 1, astenuti n. 19, espressi in forma palese, delibera:

- è approvato il criterio generale da adottare in caso di necessità di decidere tra la conservazione di una classe di concorso "tipica" e una classe di concorso "atipica" in assenza di titolari presenti in istituto, consistente nella salvaguardia della stabilità della classe di concorso "tipica", dove la definizione di riferimento è: la classe di

concorso "tipica" è quella che permette l'insegnamento delle due discipline contenute nella denominazione della classe stessa, rispettivamente quindi Filosofia e Storia (37/A), Matematica e Fisica (49/A), Italiano e Latino (51/A).

Trento, 13 maggio 2015

Mario Turri – ds

